

DECISIONE (UE) 2023/817 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 5 aprile 2023****che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (BCE/2023/9)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 17 e 19,

considerando quanto segue:

- (1) L'8 settembre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di adeguare temporaneamente la remunerazione dei depositi detenuti presso la Banca centrale europea (BCE) applicata in conformità all'articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31) ⁽¹⁾ e all'articolo 5 della decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea ⁽²⁾. La decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea (BCE/2022/30) ⁽³⁾ ha dato attuazione a tale quadro temporaneo fissando la remunerazione di tali depositi al tasso sui depositi presso la banca centrale o all'euro short-term rate (€STR), se inferiore. La decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) non sarà più in vigore dopo il 30 aprile 2023.
- (2) Il 6 febbraio 2023 il Consiglio direttivo ha deciso che a decorrere dal 1° maggio 2023 la remunerazione di tali depositi sarà fissata all'euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base. Tale tasso di remunerazione è allineato al limite massimo alla remunerazione applicabile ai depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, come precisato nell'indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7) ⁽⁴⁾ che sarà anch'esso fissato all'euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base a decorrere dal 1° maggio 2023.
- (3) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifiche**

L'articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è modificato come segue:

1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono remunerate all'euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base le partecipazioni nei seguenti conti accesi presso la BCE:

- a) conti accesi presso la BCE in conformità alla decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea ^(*), alla decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea ^(**), alla decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea ^(***), alla decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea ^(****) e al regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ^(*****);
- b) altri conti di deposito per il Meccanismo europeo di stabilità e per la European Financial Stability Facility non contemplati alla lettera a).

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea, del 15 ottobre 2019, sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (GU L 267 del 21.10.2019, pag. 12).

⁽²⁾ Decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea, del 10 maggio 2010, riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica e che modifica la decisione BCE/2007/7 (GU L 119 del 13.5.2010, pag. 24).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2022, relativa ad adeguamenti temporanei della remunerazione di alcuni depositi non collegati alla politica monetaria detenuti presso le banche centrali nazionali e la Banca centrale europea (BCE/2022/30) (GU L 236 I del 13.9.2022, pag. 1).

⁽⁴⁾ Indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea, del 9 aprile 2019, sulla gestione di attività e passività nazionali da parte delle banche centrali nazionali (BCE/2019/7) (GU L 113 del 29.4.2019, pag. 11).

